

— 20 —

E perchè nel moderare le bocche è necessaria l'opera di un Architetto o di un Ingegnere, così è sancito, che dovrà essere eletto, da un Senatore a deputarsi, uno degli Ingegneri del Comune di Milano o del Fisco.

---

MDXLI addì 3 ottobre in Milano.

Essendosi per la Maestà Cesarea firmati, e stabiliti tutti li Decreti di questo suo Stato di Milano a grandissima utilità, e beneficio de' Sudditi, come appare per lettere di sua Maestà date in Milano a' 27 d'agosto prossimo passato, quali insieme con l'Originale d'essi Decreti sottoscritti di mano propria di sua Maestà, e sigillate, sono all'Ufficio de' Panigaroli, acciò si possano vedere; e volendo l'Illustrissimo ed Eccellentissimo signor Alfonso d'Avalos d'Arquino, Marchese del Vasto, Cesareo Capitano Generale in Italia, e Luogotenente nello Stato di Milano, che questo venga a notizia d'ogni persona, e che siano osservati:

In nome di sua Eccellenza se ne fa per la presente Grida, notizia ad ognuno, e che da qui in avanti si avranno ad osservare per tutto questo Dominio di Milano, incominciando dalle Calende di Gennajo 1542 prossimo in avanti, certificando ognuno, che di presente dette Costituzioni con diligenza si imprimino acciocchè avanti detto tempo ogni persona ne possa aver copia, e saper il loro contenuto.

Segnato = Il Marchese DEL VASTO con anteposto il Sigillo del prefato Illustrissimo Marchese.

Visto = TAVERNA

AUGUSTO MONTI.

*NOTE all'originale Testo poste nell'edizione edita in Milano per cura del Conte GABRIELE VERRI l'anno 1747 coi tipi di Giuseppe Righini Malatesta.*

Dopo promulgate codeste Costituzioni sorsero parecchi dubbii da parte dei Prefetti delle acque, de' quali domandarono risoluzione al Senato, siccome dipendente dall'interpretazione delle stesse Costituzioni e del diritto municipale, e rispetto alle acque del Fiume Olona era dubbio, se fosse lecito estrarre acqua a tutti quelli che avevano Bocche sul detto Fiume nel tempo degli antichi o dei nuovissimi Statuti di Milano, essendo in ambedue gli Statuti lecito di estrarre le acque in giorni ivi indicati. Il Senato invece rispose che il diritto di derivare le acque compete a coloro che hanno Bocche dal tempo degli statuti nuovissimi, come dalla sua Ordinanza 25 settembre 1555.

Sull'uso delle acque di questo Fiume sorsero gravi controversie tra gli Utenti ed il Regio Fisco, che pretendeva il detto Fiume essere di diritto della R. Camera, che conciliaronsi poi con una transazione nella quale erogata da parte degli Utenti una somma di denaro, fu convenuto, che sarebbe lor lecito di derivare le acque del Fiume Olona liberamente e senza alcuna eccezione, e cessando ogni impedimento da parte del Regio Fisco, e come più estesamente appare dall'Istromento di Transazione ricevuto il giorno 7 maggio 1610 da Giuseppe Crasso, Notajo della R. D. Camera di Milano.

Il Fiume Olona fu disegnato con tutti i suoi edifici, prati e soratori nell'anno 1606 dall'Ingegnere. Pietro Antonio Barca.

Ove accada farsi dal Magnifico Senatore Conservatore di questo Fiume, qualche ordinanza da eseguirsi dagli Utenti delle acque dello stesso Fiume, fra i quali sogliono esservi persone ecclesiastiche e Monasteri di Regolari, in luogo di quella peculiare intimitazione, devesi promulgarla per pubblico Editto, come prescrivesi nell'Ord. 19 luglio 1623.

(a) Il Giudice ed il Commissario di questo Fiume una volta venivano eletti solamente dagli Ecc. Governatori per tempora di questo Dominio, come consta dalle Lettere patenti nell'Ufficio dell'Archivio esistente; ora invece si eleggono dal Regio Concessionario, colla facoltà di farsi sostituire, e fattane la nomina, previo voto del Magnifico Senatore Conservatore, viene approvata da S. E. con Lettere patenti, che vengono spedite nella Cancelleria più segreta, conservando nel rimanente quelle stesse solennità, che cogli altri Regii Giudici sono in pratica.

(b) Questa fidejussione viene prestata presso il Cancelliere delle Confische.

(c) Il Sindaco del Fiume Olona vien eletto dal Magnifico Senatore Conservatore, e viene approvato dal Senato.

(d) Questo salario il Giudice Commissario lo esige dal Tesoriere delle Confische, previe Lettere della Magistratura.

(e) A togliere gli abusi che crescevano di giorno in giorno circa l'uso delle acque di questo Fiume, emanarono più Ordini del Senato, dei quali il principale è quello del giorno 24 maggio 1575 per la riforma del Fiume portato dall'Ordinanza dell'Amplissimo già Padre Conservatore don Geronimo Monti, per osservanza della quale si fa menzione nell'Ord. Sen. 22 giugno 1607, ed in altri Senati-consulti, ed Editti promulgati per ordine dei Magnifici Conservatori per tempora.

(f) Dalla riconosciuta Ordinanza del 24 maggio 1575 furono aumentati gli onorarii d'ogni Dieta a L. 12 e coll'Ord. 19 luglio 1623.

a L. 36: d'allora poi in qua furono aumentate a L. 14 per ogni giorno, e per ogni Ufficiale, ed a L. 42 per il Magnifico Conservatore.

(g) Queste condanne si facevano sul Podio dell'Ufficio nella Regia Curia di Milano; poi nel Regio Ufficio del Capitano di Giustizia, ove era stato trasportato l'Ufficio dell'Olonà: ora poi si fanno nella casa del Notajo Cancelliere, dove fu portato il detto Ufficio per Decreto del Magnifico Conservatore Conte Senatore Arconati del giorno 9 ottobre 1631.

(h) Ossia un Avvocato ed un altro Sindaco.

(i) Questa visita si fa dal luogo di Frascirolo, dove incomincia il Fiume, fino a questa Città, come fu prescritto nella detta Ordinanza del giorno 24 maggio 1575.

(l) Questi Campari sono tenuti a prestare giuramento anche negli atti del Cancelliere del Fiume; devono ancora comparire ogni quindici giorni alternativamente per ogni Camparo a consegnare in Ufficio le denuncie da scriversi ne' loro libri, e giurare nelle mani del Cancelliere sulle denuncie in essi contenute riportata la fede di comparsa, sotto le pene contemplate negli Ordini del Magnifico Conservatore don Giovanni Sfondrati 7 luglio 1632.

(m) Per la ricevuta consuetudine un Senatore vien deputato in Conservatore di questo Fiume non da tutto il Senato, ma dal solo Presidente; ed ha autorità d'impartire quei provvedimenti, che per il buon andamento di questo Fiume riconoscerà essere opportuni, giusta il Decreto 12 luglio 1619.

(n) Il tempo prescritto agli Utenti di questo Fiume a prestar fidejussione, comincia dal primo gennaio e dura sino al 25 maggio d'ogni anno, come fu pubblicato nel Proclama del Ma-

- (o) La forma da osservarsi circa l'uso delle acque vien prescritta nella menzionata Ordinanza del Magnifico Conservatore Senatore Monti del 24 maggio 1575, confermata nei successivi Editti dei Magnifici Conservatori per tempora.
- (p) Per ordine dell'Amplissimo Conservatore Senatore don Giovanni Battista Rainoldi del 17 maggio 1563 fu mandato un satellizio campestre a fermarsi nella casa dei contravventori a loro spese, e con interrimento delle Bocche, fino al completo pagamento di scudi cinquanta per ciascuno.
- (q) Le sei persone di cui si fa menzione in questa Costituzione chiamansi Sindaci, e vengono eletti dal Magnifico Conservatore.
- (r) Costoro, cui è permesso da questa Costituzione estrarre le acque di questo Fiume per l'esercizio delle loro arti, debbono ottenere facoltà dal Giudice Commissario pei motivi, dei quali nel Proclama del Magnifico Conservatore Marchese don Gerolamo Erba del 27 luglio 1734.
- (s) Le composizioni per le condanne non possono essere fatte senza partecipazione e Decreto del Magnifico Conservatore per Ordine di S. E. previo voto del Consiglio più segreto, emanato nel giorno 22 dicembre 1642.

